

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2023, n. 595

**Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni della Legge 25 febbraio 2022, n.15 - AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'INPS A CORRISPONDERE GLI IMPORTI**

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'articolo 1-quater, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che *“Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.”*

Con il successivo articolo 25 – *“Bonus psicologi”* - di cui al Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, il fondo è stato portato a *“25 milioni di euro per l'anno 2022”* e agli oneri derivanti si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 aprile 2022, repertorio atti n. 75/CSR, ha sancito l'intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia.

Parimenti, l'intesa del 25 maggio 2022, repertorio atti n. 102/CRS, prende atto della nota del 20 maggio 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto di rendere un'apposita informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul suddetto schema di decreto su cui è stata sancita l'Intesa il 28 aprile 2022, in quanto, a seguito di interlocuzioni tra l'anzidetto Ministero, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati, sono state apportate alcune integrazioni tecniche che hanno, tuttavia, lasciato inalterato il procedimento di erogazione del bonus così come individuato in sede di intesa.

**VISTI**

- L'articolo 1-quater, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede contributi per sessioni di psicoterapia a causa dell'emergenza pandemica;
- L'articolo 25 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, recante *“Bonus psicologi”* con cui il fondo è stato portato a *“25 milioni di euro per l'anno 2022”* e agli oneri derivanti si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022;

- L'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 aprile 2022, repertorio atti n. 75/CSR, sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia;
- L'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2022, repertorio atti n. 102/CRS, che prende atto della nota del 20 maggio 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto di rendere un'apposita informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul suddetto schema di decreto su cui è stata sancita l'Intesa il 28 aprile 2022, in quanto, a seguito di interlocuzioni tra l'anzidetto Ministero, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati, sono state apportate alcune integrazioni tecniche che hanno, tuttavia, lasciato inalterato il procedimento di erogazione del bonus così come individuato in sede di intesa;
- Il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2022 recante "*Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15*" che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione ;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011" recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la L. R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- la L. R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

#### **PRESO ATTO CHE**

- Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, e il successivo Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, assegnano alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 1.644.935,00 per il 2022, quali risorse destinate all'erogazione di contributi per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica;
- Che tali risorse risultano iscritte sul capitolo U1301108 denominato "*Contributi per sessioni di psicoterapia – art. 1-quater comma 3 D.L. 30.12.2021 n. 228*", Missione 13, Programma 1, Titolo 1, per le finalità sopra indicate;
- Con Atto Dirigenziale n. 832 del 28 dicembre 2022 è stato predisposto l'impegno di spesa n. 3022081777 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a valere sul Capitolo del bilancio regionale U1301108 – Contributi per sessioni di psicoterapia – art. 1-quater comma 3 D.L. 30.12.2021 n. 228.

#### **PRECISATO CHE**

- detto contributo è volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP);
- il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP), trasmette all'INPS la lista dei professionisti aderenti all'iniziativa, e che detto elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS, creata appositamente a tale scopo;
- l'INPS, a conclusione del periodo di presentazione delle domande, redige una graduatoria su base regionale a seconda della residenza dei richiedenti, individuando i beneficiari sulla base dell'ammontare

delle risorse disponibili come definite da Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, e successivo Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115;

- la richiesta del beneficiario dovrà essere presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma dedicata, effettuando il login mediante le credenziali SPID, CNS o CIE;
- successivamente l'INPS da comunicazione ai beneficiari dell'accoglimento della domanda e, contestualmente, associa a ciascuno di loro un codice identificativo univoco della validità di 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda;
- Il professionista, erogata la prestazione, emette la fattura indicando nella stessa il codice univoco al beneficiario, inserendo nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;
- l'INPS remunera i professionisti a fronte delle sessioni erogate, occupandosi direttamente di corrispondere le somme inerenti le fatture emesse.

#### CONSIDERATO CHE

- L'articolo 8, comma 1, del Decreto Interministeriale del 31 maggio 2022 stabilisce *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,(...) con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso(...) le risorse”*;
- Il successivo comma 2 del citato articolo 8 aggiunge: *“INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta”*;
- L'articolo 10, comma 2, del citato Decreto Interministeriale del 31 maggio 2022 prevede che *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in qualità di titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresì affidati i compiti di erogazione del contributo”*;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

**“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. ”**

Gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto in deliberazione pari a complessivi euro 1.644.935,00 trovano copertura sulle risorse del capitolo U1301108 del bilancio regionale - impegno di spesa n. 3022081777 assunto con AD 168/2022/832.

L’Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di nominare INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresì affidati i compiti di erogazione del contributo;
- di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento della Salute e del Benessere animale a trasferire all’INPS, entro 15 giorni dall’adozione della presente deliberazione, l’importo di euro 1.644.935,00, iscritto nel capitolo del bilancio regionale U1301108, Missione 13, Programma 1, Titolo 1, assegnato alla Regione Puglia come da Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, e successivo Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115;
- di dare atto che l’INPS dovrà corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e provvedere, a seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse, alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito sul conto corrente comunicato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Decreto Interministeriale del 31 maggio 2022 . Per l’erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente al Ministero della Salute, a INPS e al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994 e sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale, non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA  
SALUTE E BENESSERE ANIMALE  
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE  
(Rocco Palese)

### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- di nominare INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresì affidati i compiti di erogazione del contributo;
- di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento della Salute e del Benessere animale a trasferire all'INPS, entro 15 giorni dall'adozione della presente deliberazione, l'importo di euro 1.644.935,00, iscritto nel capitolo del bilancio regionale U1301108, Missione 13, Programma 1, Titolo 1, assegnato alla Regione Puglia come da Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, e successivo Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115;
- di dare atto che l'INPS dovrà corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e provvedere, a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse, alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Interministeriale del 31 maggio 2022. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente al Ministero della Salute, a INPS e al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994 e sulla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA       |
|---------|------|------|--------|------------|
| SGO     | DEL  | 2023 | 36     | 20.04.2023 |

CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1-QUARTER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N.15 # AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'INPS A CORRISPONDERE GLI IMPORTI

**VISTO SI PRENDE ATTO**

**ANNOTAZIONE:**

 Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 21/04/2023 12:53  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

